



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002692 del 23 novembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/964, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 964/DDA/MC)

Con istanza DDA/964, pervenuta in data 21 novembre 2016 (prot. n. DDA/0002679), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://freemp3web.info>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Salvia | Amore verrà*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Ramazzotti | Altra te*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Ramazzotti | Cose della vita*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Ramazzotti | Alla fine del mondo*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Ramazzotti | Se bastasse una canzone*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Attenta*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Sei*”, alla pagina internet
<omissis>;
- *Sangiorgi | Via le mani dagli occhi*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Cade la pioggia*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Ultimo bacio*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Basta così*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Amore qui non passa*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Sangiorgi | Posto dei santi*”, alla pagina internet
<omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Sangiorgi | Senza fiato”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Mentre tutto scorre”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Pazzaglia | Meraviglioso”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Ti è mai successo”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Estate”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Un amore così grande”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Sole”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Elisa Toffoli | Eppure sentire”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Elisa Toffoli | Anima vola”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Elisa Toffoli | Anche se non trovi le parole”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Ligabue | A modo tuo”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Sangiorgi | Sei tu la mia città”, alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet è raggiungibile alla e-mail freemp3web.info@whoisprotectservice.net e risulta verosimilmente registrato dalla Protectservice Ltd., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede in via Old Gloucester Street 27, Londra, Regno Unito, e di cui risulta rintracciabile il numero di telefono +44 02074195061;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti d’America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/964 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/964", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 7 dicembre 2016**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore